



CITTA' DI FIUMICINO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 02-05-2025

OGGETTO: DIVIETO PER STABILIMENTI BALNEARI E CHIOSCHI DI ORGANIZZARE E SVOLGERE EVENTI E/O MANIFESTAZIONI CON TRATTENIMENTI DANZANTI ED ESECUZIONI MUSICALI CON DJ SET E/O CHE SUPERINO I VALORI MASSIMI DELLE IMMISSIONI SONORE, TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA, COMPRESSE LE GIORNATE FESTIVE, PER UN PERIODO DI 30 GIORNI

Premesso che in data 25 aprile e 1 maggio 2025 sono state riscontrate gravi criticità dovute alla presenza di migliaia di persone che, dalle prime ore del pomeriggio, si sono riversate presso diversi stabilimenti balneari e chioschi per partecipare a eventi e/o manifestazioni anche con trattenimenti danzanti e DJ set, pubblicizzate sui social;

Vista la relazione redatta dalla Polizia Locale nella quale si illustra la situazione di grave degrado delle località interessate dai suddetti eventi e delle continue segnalazioni e lamentele della popolazione residente a seguito della c.d. movida notturna che comporta notevoli problemi alla sicurezza urbana verificabile anche dalle segnalazioni che pervengono con sempre maggiore frequenza e che attengono a ripetuti episodi di disturbo della quiete, con pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, problematiche di ordine pubblico, inquinamento acustico e congestione totale del traffico nelle ore pomeridiane e serali;

Considerato che nella suddetta relazione viene illustrata una situazione grave ad altissimo rischio per l'incolumità pubblica dovuta all'incapacità delle infrastrutture stradali di contenere il numero elevato di veicoli che ad inizio pomeriggio ed al termine degli eventi si riversano nelle strade al punto tale che, nella giornata del 1 maggio u.s., le persone bloccate in auto per l'intenso traffico hanno accusato malori e sono state soccorse dai residenti;

Considerato inoltre che le citate Forze dell'Ordine e la Polizia Locale hanno eseguito nella citata giornata festiva un servizio straordinario di controllo del territorio di Fregene, Maccarese e Passoscuro accertando violazioni amministrative relative alle prescrizioni impartite dalle autorizzazioni per esecuzioni musicali, rimuovendo numerosi veicoli che intralciavano strade ed intersezioni rendendo impossibile per i mezzi di soccorso raggiungere i lungomare delle località interessate dagli eventi e contestando numerose infrazioni per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche;

Riscontrato l'aumento dei sinistri stradali nelle località e negli orari pomeridiani e serali;

Dato atto che è compito dell'Amministrazione comunale assicurare una serena e civile convivenza, anche contrastando il verificarsi di episodi che minaccino la quiete e la sicurezza dei cittadini;

Ritenuta la necessità inderogabile di adottare prescrizioni in una specifica Ordinanza sindacale al fine di contrastare tali fenomeni di mala movida che mettono a rischio l'incolumità pubblica e l'integrità fisica della popolazione;

Visti:

- l'articolo 50, quinto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 54, quarto comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge 689/1981,

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa che si intendono espressamente richiamate, di vietare ai concessionari di stabilimenti balneari e di chioschi insistenti sul demanio marittimo nelle località del territorio di Fiumicino, di organizzare e svolgere eventi e/o manifestazioni con trattenimenti danzanti ed esecuzioni musicali con DJ Set e/o che superino i valori massimi delle immissioni sonore, tutti i giorni della settimana, comprese le giornate festive, per un periodo di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

DISPONE

l'applicazione, nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto, della sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ferma restando l'applicazione di eventuali ulteriori norme vigenti.

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio online per 30 giorni consecutivi;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma;
- trasmessa al Dirigente del SUAP per il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni rilasciate;- trasmessa per gli ambiti di propria competenza alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Locale, al Segretario generale.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

F.TO MARIO BACCINI